

CONVENZIONE

TRA

L'Università degli Studi di Messina, (di seguito anche solo Università), con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, P.IVA 00724160833 C.F. 800004070837, rappresentata ai fini del presente atto dal Rettore pro tempore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (CH) l'11.03.1972 e domiciliato per la carica presso l'Università, PEC: protocollo@pec.unime.it

E

La Startup MUOVITI IN LIBERTA' S.r.l., (di seguito anche solo "startup") C. F. 03565820838, con sede in Messina, Vill. Cep Pal. 17n.28, rappresentata dall'Amministratore delegato Sig. Paolo Brigo, domiciliato per la sua carica presso la sede della Società

Entrambe congiuntamente indicate anche "Parti"

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 3, dello Statuto dell'Università prevede che "*L'Università assicura, sotto tutti gli aspetti e in tutti gli ambiti della propria attività, la tutela dei principi di parità e uguali opportunità, promuovendo le iniziative necessarie per garantirne la effettività (...) L'Università si fa particolare cura dei soggetti diversamente abili assicurando loro la piena fruizione dei servizi e l'adempimento dei doveri d'ufficio*";
- l'Università per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società persegue una *terza missione*, che può essere sia di valorizzazione economica della ricerca che culturale e sociale;
- nel primo caso, la Terza Missione - richiedendo la conoscenza prodotta dalla ricerca ulteriori attività di contestualizzazione e applicazione prima di dispiegare potenziali effetti virtuosi sul sistema economico - ha l'obiettivo di favorire la crescita economica, attraverso la trasformazione della conoscenza prodotta dalla ricerca in conoscenza utile ai fini produttivi;
- nel secondo caso, invece, vengono prodotti beni pubblici (per i quali non è previsto il pagamento di un prezzo di mercato) che aumentano il benessere della società, che possono avere contenuto culturale (eventi e beni culturali, divulgazione scientifica), sociale (attività a beneficio della comunità, consulenze tecnico/professionali fornite in *equipe*), educativo (formazione continua, *life long learning*) o di consapevolezza civile (*expertise* scientifica);
- uno dei compiti fondamentali dell'Università nel contesto della terza missione (sia di valorizzazione della ricerca che culturale e sociale) è la verifica e l'incentivazione delle relative attività attraverso molteplici processi, tra cui la collaborazione con intermediari territoriali ed una sistematica interazione con soggetti diversi;
- l'Università, quale istituzione di alta cultura, sede primaria della ricerca scientifica, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto (commi 2 e 3) "*organizza l'attività didattica e di ricerca, di base ed applicata, e ne favorisce lo sviluppo e la loro reciproca integrazione predisponendo i mezzi ed i servizi necessari, nonché garantisce l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la*

valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della collettività, per favorire il progresso culturale, scientifico, economico e sociale”;

- ai sensi dell’art. 4, comma 3, dello Statuto dell’UniMe “l’attività di ricerca può essere svolta in collaborazione con altre Università o altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, anche mediante la costituzione di organismi e strutture di servizio comuni, sulla base di apposite convenzioni o mediante la partecipazione a consorzi, a società o ad altre forme associative. L’Università garantisce la ricerca sia di base che applicata, e si adopera per favorirne lo sviluppo”;

- **Muoviti in Libertà** è una start up innovativa sociale di nuova costituzione, creata al fine di progettare e fornire - tramite una piattaforma digitale e un’applicazione per dispositivi “mobile” interamente ideati e sviluppati secondo un principio di innovazione tecnologica e di economia collaborativa - servizi afferenti al campo socio-assistenziale dedicati a persone con disabilità e anziani, agli operatori professionali del settore e agli assistenti personali/familiari privati;

- la startup è nata con l’obiettivo di dare una risposta concreta al bisogno delle persone con disabilità di vivere il proprio quotidiano con la stessa libertà di scelta delle altre persone, in un’ottica di inclusione sociale;

- la startup, con nota del 15/12/2020 prot. n. 128925, ha presentato all’Università il progetto denominato “YUKKER”, consistente nella realizzazione di una applicazione (App) e di una piattaforma web accessibile da ogni dispositivo connesso a internet (pc desktop o mobile), che permette ad una persona con disabilità di trovare e scegliere un assistente personale DOVE e QUANDO "serve";

- con la medesima nota, la startup ha richiesto la collaborazione dell’Università ai fini della sperimentazione ed avvio del progetto YUKKER;

- la startup intende avviare una sperimentazione del servizio sul territorio locale, e a tal fine le Parti ritengono di reciproco interesse avviare una collaborazione, in particolare attraverso azioni comuni nel campo della ricerca che potranno riguardare: la condivisione della rispettiva conoscenza e professionalità al fine di promuovere lo sviluppo di progettualità ad alto impatto sociale, attività formative legate ai temi di interesse del progetto e che favoriscano un ruolo attivo degli studenti universitari in azioni di sviluppo territoriale;

- le Parti ritengono ancora di comune interesse una collaborazione nel campo dell’organizzazione e gestione degli eventi culturali, mediante l’organizzazione congiunta di mostre, convegni, dibattiti, seminari rivolti sia agli studenti che alla cittadinanza, nonché la collaborazione in ambito di diffusione e promozione dei risultati, attraverso azioni comuni per la realizzazione di pubblicazioni congiunte e per la creazione congiunta di nuove attività formative rivolte agli studenti;

SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto della collaborazione

L'Università e la startup si propongono di attuare, nel perseguimento delle rispettive finalità, una collaborazione nel campo della comunicazione e dell'innovazione sociale dei servizi territoriali, finalizzata a sostenere la sperimentazione e promozione del servizio fornito dall'App e dalla piattaforma del progetto YUKKER, finalizzati a favorire l'incontro tra domanda e offerta di servizi di assistenza agli studenti e al personale universitario con varie disabilità, secondo modalità che verranno concordate tra la competente struttura universitaria e la startup.

Art. 3 – Impegni delle parti

Nell'ambito della convenzione in oggetto l'Università si impegna a:

- a) promuovere e diffondere il servizio fornito dall'App e dalla piattaforma del progetto YUKKER tra i diversi *stakeholder* del territorio;
- b) collaborare con l'*owner* di progetto nella progettazione e implementazione della fase di sperimentazione;
- c) promuovere attività formative e di diffusione dei servizi in App di Yukker con gli studenti dell'ateneo;
- d) a coinvolgere nella sperimentazione un adeguato numero di studenti universitari (possibilmente di facoltà socio-sanitarie ed educative) con la funzione di “operatore/accompagnatore Yukker”, e di studenti con disabilità quali “tester/utenti Yukker” in questa fase di sperimentazione. Le parti potranno di comune accordo organizzare un evento di presentazione e di lancio del progetto YUKKER e/o un evento di presentazione dei risultati dello stesso.

Nell'ambito della Convenzione in oggetto la startup Muoviti in libertà si impegna a:

- a) coordinare le diverse fasi atte all'avvio del progetto in collaborazione con i partner, secondo un approccio di co-progettazione;
- b) mettere a disposizione il materiale necessario per la realizzazione delle diverse attività di sperimentazione del servizio;
- c) collaborare nella diffusione dei risultati.

Nell'ambito della Convenzione le Parti si impegnano a svolgere di comune accordo:

- a) attività legate alla sperimentazione e lancio del servizio;
- b) stringere alleanze con altri attori presenti sul territorio, a partire dall'amministrazione comunale;

c) promuovere in maniera integrata i risultati delle fasi di progetto attraverso diversi canali di comunicazione.

Le attività di cui sopra potranno essere definite tra le parti di volta in volta tramite specifici accordi attuativi, che regoleranno: modalità, tempistiche, risorse ecc. necessarie alla realizzazione delle specifiche iniziative, tenendo conto delle esigenze istituzionali delle parti.

Art. 4 – Riservatezza

Si definiscono **Informazioni Riservate**: tutte le informazioni fornite in forma tangibile e non tangibile tra le quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia ed a processi produttivi, modelli, tavole che siano comunicate dalla startup o dall'Università (di seguito, ciascuna, "Parte Divulgante") all'Università o alla startup (di seguito, ciascuna, "Parte Ricevente") nell'ambito delle attività oggetto del presente contratto, inclusi altresì i risultati, ed espressamente individuate come confidenziali/riservate. La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda. Le informazioni riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte divulgante alla Parte ricevente.

I membri del Comitato di coordinamento indicati nel precedente articolo 5 assumono il ruolo di referenti delle informazioni riservate e confidenziali.

Con la sottoscrizione del presente contratto la Parte Ricevente si impegna a mantenere la confidenzialità e a non divulgare a terzi il contenuto delle Informazioni Riservate senza la previa autorizzazione scritta della Parte Divulgante. La Parte Ricevente si impegna in ogni caso a trattare e proteggere le Informazioni Riservate con la massima diligenza possibile e, in ogni caso, ad applicare tutte le misure che la Parte Ricevente adotta per trattare e proteggere le proprie informazioni riservate di uguale natura. Gli obblighi di confidenzialità stabiliti dal presente contratto dovranno essere rispettati dalla Parte Ricevente per il periodo di 5 (cinque) anni dalla data in cui ciascuna delle Informazioni Riservate viene comunicata alla Parte Ricevente.

Resta inteso che non saranno considerate Informazioni Riservate le informazioni che:

- siano di pubblico dominio al momento della loro rivelazione o lo diventino in seguito a condizione che ciò non derivi dall'inadempimento agli obblighi di confidenzialità della Parte ricevente;
- siano note alla Parte ricevente prima della loro rivelazione o siano acquisite o sviluppate in modo indipendente dalla Parte ricevente o dal proprio personale, inclusi i borsisti, stagisti e dottorandi;

- sia previsto che debbano essere rivelate per effetto di legge o per ordine dell'autorità giudiziaria, purché la Parte ricevente ne dia notizia alla Parte Divulgante prima di rivelarle, affinché possano essere predisposte tutte le misure necessarie per garantire la divulgazione limitatamente ai requisiti di legge o all'ordine dell'autorità giudiziaria;
- siano ottenute dalla Parte Ricevente per il tramite di un terzo il quale le conosce in buona fede e ha pieno e legittimo titolo di disporne.

Con riferimento alle "Informazioni riservate" la Parte Ricevente:

- utilizzerà le "Informazioni riservate" per il solo e unico scopo dell'esecuzione delle attività di cui al presente atto;
- non utilizzerà le "Informazioni riservate" in alcun modo che possa rivelarsi dannoso, anche solo indirettamente, alla Parte Divulgante;
- non potrà riprodurre, in tutto o in parte, le "Informazioni riservate" se non quanto espressamente autorizzato con apposito atto scritto dalla Parte Divulgante;
- restituirà, a seguito di semplice richiesta scritta della Parte Divulgante, tutta la documentazione relativa alle "Informazioni riservate" che sia stata consegnata, nonché tutte le riproduzioni della stessa documentazione che siano state autorizzate;
- distruggerà, a seguito di semplice richiesta scritta della Parte Divulgante, tutta la documentazione relativa alle "Informazioni riservate" che sia stata consegnata, nonché tutte le riproduzioni della stessa documentazione che siano state autorizzate.

Nel caso in cui la Parte Divulgante non chieda la restituzione o la distruzione della documentazione relativa alle "Informazioni riservate" o delle riproduzioni della stessa che siano state autorizzate allo scadere della presente Convenzione, la Parte Ricevente conserverà tale documentazione e tali riproduzioni con la cura del buon padre di famiglia e provvederà a distruggerle scaduto il periodo di 5 (cinque) anni dalla data in cui la citata documentazione è stata consegnata o le citate riproduzioni sono state eseguite.

La Parte Ricevente si impegna a limitare la diffusione delle Informazioni Riservate all'interno della propria organizzazione ai soli soggetti che ne debbano venire a conoscenza in ragione della natura del loro incarico.

Art. 5 – Proprietà dei risultati e loro pubblicazione

Le Parti concordano nelle seguenti definizioni:

Background: tutte le informazioni detenute dalle Parti prima dell'adesione alla presente Convenzione, nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte prima del periodo di efficacia della Convenzione

Sideground: tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia della

Convenzione, ma non in esecuzione della stessa anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto della convenzione

Foreground: tutti i risultati conseguiti in esecuzione della presente Convenzione

Risultati tutelabili: tutti i risultati derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente accordo suscettibili di formare oggetto di brevetto o registrazione

Ciascuna Parte rimane proprietaria del proprio Background che sarà messo a disposizione dell'altra parte solamente ai fini dell'attuazione della presente Convenzione e per il tempo strettamente necessario.

Ciascuna Parte è proprietaria del proprio Sideground.

Con riguardo al Foreground, le Parti convengono che per i progetti di ricerca e sviluppo concordati e sviluppati nell'ambito della presente Convenzione, la titolarità degli eventuali risultati seguirà il criterio della natura e del grado di apporto ai progetti conferito dalle parti. Nel caso in cui entrambe le Parti abbiano contribuito al conseguimento di tali risultati, esse saranno tenute a stipulare un apposito accordo per la allocazione e i termini della proprietà. In caso di risultati tutelabili, tale accordo dovrà comunque prevedere la facoltà di ciascuna Parte di ottenere una licenza esclusiva di utilizzo e/o di esercitare la prelazione all'acquisto nel caso in cui l'altra Parte decida di cedere la propria quota di titolarità risultati.

Resta salvo, in ogni caso, il diritto morale di autore ai sensi della vigente legislazione in materia. L'Università si riserva il diritto di utilizzazione scientifica dei risultati e di pubblicarli a seguito di autorizzazione scritta della startup, la quale autorizzazione non potrà essere negata, salvo motivate e comprovate ragioni legate alla tutelabilità.

In particolare: in caso di decisione della startup di depositare una domanda di brevetto, l'Università si impegna a posticipare l'eventuale pubblicazione avente ad oggetto tali risultati brevettabili, per il tempo necessario al deposito della domanda di brevetto e comunque non superiore a 60 giorni dal ricevimento degli esiti della verifica dei requisiti sostanziali per la brevettazione.

La startup si adopererà per procedere alla verifica della brevettabilità e alla stesura e al deposito del brevetto nel minor tempo possibile. Nel caso di pubblicazioni dovrà comunque essere indicato che i risultati sono stati conseguiti nell'ambito della collaborazione fra l'Università e la startup.

Art. 6 – Risoluzione della Convenzione per inadempienza

Qualora una delle Parti non adempia ai propri obblighi, l'altra Parte - senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria - potrà di diritto risolvere l'atto previa diffida ad adempiere.

Art. 7 – Recesso unilaterale o scioglimento consensuale

Ogni Parte ha facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare alla controparte mediante PEC. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi tre mesi dalla notifica dello stesso.

Le parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente la presente Convenzione prima della data di scadenza mediante accordo da formalizzare per iscritto.

Sia nel caso di recesso unilaterale che di scioglimento consensuale, è comunque fatto salvo l'obbligo delle Parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso o dello scioglimento.

Art. 8 - Responsabilità delle parti e obblighi assicurativi

Le Parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni ad esse non imputabili che dovessero subire il personale e i beni della controparte coinvolti nell'attività convenzionale.

Ogni Parte assicurerà il proprio personale per gli infortuni e i danni da responsabilità civile che dovesse subire nello svolgimento dell'attività di collaborazione.

Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative interne di sicurezza che regolano l'attività di entrambe le Parti.

Art. 9 – Oneri finanziari

L'attuazione della presente convenzione non comporterà alle Parti alcun onere finanziario.

Art. 10 – Oneri fiscali

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e a spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo è a carico della Startup.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), recante il Regolamento Generale sulla protezione dei dati, e, per quanto applicabile, del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), le parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali esclusivamente per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse alla presente convenzione.

I dati verranno conservati per tutta la durata della convenzione stessa e successivamente nei termini previsti per la prescrizione ordinaria.

Il trattamento dei dati personali sarà eseguito da ciascuna parte nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 5 del GDPR. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del GDPR, ad opera di soggetti appositamente autorizzati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 ovvero da

soggetti esterni nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR che svolgono attività strumentali o accessorie. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Art. 12 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha una durata di 1 anno dalla data della stipula¹ ed è rinnovabile a seguito di nuovo Accordo scritto tra le Parti.

È comunque fatto salvo l'obbligo delle Parti di portare a conclusione tutte le attività in essere al momento della scadenza.

Art. 13 – Risoluzione delle controversie e legge applicabile

L'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dalla stessa, sono regolati dalla legge italiana.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Messina.

Per l'Università degli Studi
di Messina
Il Rettore
(Prof. Salvatore Cuzzocrea)

Per Muoviti in Libertà srl
L'Amministratore Delegato
(Brigo Paolo)

¹ Poiché la firma viene apposta in modalità elettronica, in difetto di contestualità spazio/temporale, gli effetti e la durata decorrono dalla data di archiviazione/marcatura temporale da parte dell'ultimo sottoscrittore, che pertanto si impegna a darne comunicazione immediata all'altra parte.

